REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1393 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (¹) e, in particolare, l'articolo 52, paragrafo3, lettera b),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il (1) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (2).
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (in appresso: DOP) Καλαμάτα (Kalamata), registrata a norma del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione (3).
- (3) Trattandosi di modifiche non minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- La Commissione ha ricevuto 5 opposizioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (5). La prima è pervenuta il 14 dicembre 2012 dalla società svizzera NECTRA FOOD SA. La seconda è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società egiziana FAR TRADING CO. La terza è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società norvegese Oluf Lorentzen AS. La quarta è pervenuta il 20 dicembre 2012 dal Regno Unito. La quinta è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società danese CARL B.FELDTHUSEN.
- L'ultima opposizione è stata considerata inammissibile, poiché, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del (5) regolamento (CE) n. 510/2006, le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro non possono presentare una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione. Le altre opposizioni sono state ritenute ammissibili.
- Con lettere datate 15 febbraio 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare opportune consul-(6) tazioni al fine di raggiungere un accordo fra di loro entro sei mesi, conformemente alle rispettive procedure
- (7) Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo entro il limite di tempo previsto.
- (8)Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.



⁽¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12).

^(*) Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5). (*) GU C 186 del 26.6.2012, pag. 18. (*) Sostituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.